

Allegato F)

**ALL'AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE IN COMODATO
GRATUITO DEI CAMPI SPORTIVI DI -**

**CON RELATIVE STRUTTURE E
PERTINENZE.**

SCHEMA CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO, DEI CAMPI SPORTIVI DI -

COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI *** PROVINCIA DI UDINE**

L'anno duemiladiciotto, addì _____ del mese di _____ tra il Comune di Pozzuolo , con sede in Via XX Settembre 31 in Pozzuolo del Friuli (UD), c.f. 80010530303 p. iva 00581220308, qui rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica E Attività Produttive, _____, nato a _____ il _____, agente in nome e per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Pozzuolo del Friuli di seguito denominato "COMODANTE" e il sig. _____, in rappresentanza _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in _____ n. __, C.F. _____ di seguito denominato "COMODATARIO"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune di Pozzuolo del Friuli concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, che accetta, l'impianto sportivo di _____ con relative strutture e pertinenze sito in via _____, s.n. distinto catastalmente al Fg. ** mappale ***

Le aree sportive meglio identificate nelle allegate planimetrie sono così costituite:

Campo sportivo di _____ (Allegato **):

- campo di gioco regolamentare recintato;
- spogliatoio atleti annesso al campo di gioco
- campo di sfogo recintato

ART. 2

Il comodato avrà la durata massima di cinque anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

E' consentito al comodante di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al comodatario, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data il cui recesso deve avere esecuzione, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

Il comodatario potrà recedere liberamente dal presente contratto, essendo il termine per la restituzione stabilito a suo esclusivo favore. In tal caso il comodante sarà obbligato a ricevere immediatamente la restituzione dell'immobile.

Il recesso sia da parte del comodante sia da parte del comodatario dovrà essere comunicato alla controparte unitamente all'eventuale preavviso con richiesta di restituzione, con lettera raccomandata a/r o PEC.

ART. 3

Le attività che si svolgeranno presso gli impianti sportivi saranno quelle calcistiche, nonché ogni altra pratica sportiva, incluse attività o manifestazioni, purché compatibili con la natura e la destinazione sportiva delle aree stesse.

ART. 4

Le aree con relative strutture e pertinenze sono concesse nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, esclusivamente per

gli usi previsti, rimanendo inibito di destinarli anche parzialmente o temporaneamente a qualsiasi altro uso. Il concessionario dovrà essere munito o munirsi delle prescritte licenze di esercizio e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione che si rendesse necessaria in relazione all'uso.

ART. 5

Il comodatario dichiara che entrambi gli impianti sportivi sono adatti all'uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esenti da vizi che possano recare pregiudizio alla salute di chi li utilizza e di accettarli nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, impegnandosi a riconsegnarli alla scadenza del contratto, nel medesimo stato, salvo il normale uso.

ART. 6

E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione di quanto concesso senza il preventivo consenso scritto del comodante fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative, rimarrà ad integrale carico del comodatario.

ART. 7

La pulizia e la manutenzione ordinaria dei fabbricati ad uso spogliatoio e dei servizi igienici, inclusi beni ed attrezzature sono a carico del concessionario, ivi compresi lo sfalcio periodico e il ripristino delle superfici erbose e comunque nel rispetto del progetto presentato in sede di gara, allegato in copia al presente contratto;

ART. 8

La custodia e la manutenzione ordinaria dei campi di calcio, di sfogo e per gli allenamenti sono ad esclusivo carico del

comodatario;

La manutenzione straordinaria volontaria da parte del comodatario, potrà avvenire previo parere favorevole dei competenti organi comunali.

ART. 9

Sono a carico del comodatario:

- il mantenimento in funzione e gli oneri connessi alle utenze elettriche, dell'acqua e di riscaldamento;
- gli oneri di gestione delle aree e dei fabbricati inclusi quelli tributari.

ART. 10

Il comodatario si impegna per tutta la durata del contratto, a mantenere inalterate le attività dichiarate in sede di gara. Eventuali modifiche dovranno essere autorizzate dal Comune di Pozzuolo del Friuli. Il Comune di Pozzuolo del Friuli si riserva di verificare in ogni momento la conformità delle attività svolte rispetto a quanto dichiarato.

ART. 11

Il comodatario è costituito custode degli impianti sportivi e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Il comodatario esonera inoltre espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé, a eventuali lavoratori od operatori o a terzi frequentatori dell'area, provocati da fatti o omissioni imputabili al comodatario stesso o da qualsiasi attività, anche manutentiva, svolta all'interno dei locali concessi.

A tal fine il comodatario consegna:

A) copia di una cauzione del valore di Euro _____.= a garanzia dei danni alle strutture e alle attrezzature in dotazione, prestata mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da _____ debitamente rinnovata;

B) copia della polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) con massimale pari a Euro _____; la stessa si intende a garanzia dei danni alle persone conseguenti all'utilizzo degli impianti, intendendosi per tali sia coloro che utilizzano la struttura per le attività sportive o agonistiche o altre attività comunque autorizzate dal comodatario, sia per gli organizzatori o promotori di manifestazioni, sia il pubblico presente alle gare o manifestazioni.

Il comodatario si obbliga a mantenere in vigore entrambe le polizze per l'intera durata contrattuale, esonerando pertanto il comodante dal risarcimento di eventuali danni arrecati a persone e cose del comodante e/o di terzi.

ART. 12

Il comodatario è tenuto a verificare periodicamente lo stato degli impianti sportivi e delle loro strutture e pertinenze, con obbligo di segnalazione all'Amministrazione in caso di problematiche.

Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare gli impianti sportivi assegnati, per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

Il comodatario si impegna a riconsegnare gli impianti sportivi al termine dell'affidamento nel medesimo stato, fatte salve la normale usura e l'invecchiamento.

ART. 13

Il Comodatario si impegna a consentire l'uso degli impianti sportivi oggetto del presente comodato anche ad altre Società richiedenti.

Le domande di utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi sono rivolte al comodatario e copia di esse dovrà essere trasmessa al Comune di Pozzuolo del Friuli.

Il comodatario è tenuto a soddisfare le domande entro il limite del 50% del monte ore di utilizzo degli impianti e, oltre tale termine, entro le eventuali disponibilità di monte ore che residua, oltre l'uso, da parte del comodatario stesso.

Il comodatario non dovrà altresì discriminare in alcun modo alcun richiedente l'uso degli impianti. Il comodatario dovrà dare priorità all'utilizzo degli stessi a Società con sede e operanti nel Comune. In caso di sovrapposizione oraria dovrà garantire pari opportunità agli utenti di Società comunali.

Le tariffe per l'utilizzazione verranno riscosse ed introitate direttamente e completamente dal comodatario con l'applicazione del tariffario approvato dall'Amministrazione comunale.

Le tariffe predette rimangono valide fino alla loro modifica da parte degli organi comunali.

Ogni anno entro il 31 marzo, il comodatario trasmetterà al Comune, con riferimento all'anno precedente, un resoconto dell'utilizzo e dell'attività svolta, nonché degli introiti tariffari relativi agli impianti sportivi concessi in comodato.

Il comodatario è obbligato a concedere l'utilizzazione gratuita delle strutture per l'effettuazione di manifestazioni organizzate direttamente dal Comune e per l'attività ginnico atletica delle scuole locali.

In tal caso il comodatario potrà pretendere dall'utilizzazione delle strutture esclusivamente il rimborso delle spese sostenute, da quantificare in accordo con il comodante.

Eventuali richieste di deroga dal pagamento delle tariffe per particolari manifestazioni con spiccate caratteristiche sociali o

benefiche, saranno autorizzate dal Comune che si accollerà la corresponsione al comodatario della tariffa dovuta per la manifestazione in base al tariffario approvato, diminuito al 40%. Tutte le manifestazioni di carattere non sportivo devono essere previamente autorizzate dall'Amministrazione comunale, fatte salve eventuali autorizzazioni da altre autorità.

Copia del tariffario deve essere affissa all'interno di ciascun degli impianti comodati.

Salvo i diritti dei concessionari in atto, il comodatario ha diritto esclusivo della gestione della pubblicità all'interno delle strutture.

L'apposizione di qualsiasi cartello, insegna o altro simbolo pubblicitario dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e avverrà osservando tutte le necessarie condizioni di sicurezza.

I cartelli, le insegne gli altri simboli pubblicitari dovranno essere stilisticamente apprezzabili e tali, per il contenuto del messaggio pubblicitario, da non intaccare il decoro delle strutture e la moralità.

Resta concordato che in caso di violazione di tali obblighi da parte del comodatario, o di necessità di opere ordinarie o straordinarie il Comune ha facoltà di ordinare al comodatario la rimozione delle strutture pubblicitarie, senza che la società possa avanzare pretese di danni di ripristino nei confronti del Comune in conseguenza alla rimozione. In caso di non assolvimento di tale clausola il Comune provvederà direttamente con oneri a carico dell'inadempiente.

Il comodatario dovrà gestire le strutture in modo tale che, per il genere di manifestazioni, sia sempre salvaguardata la moralità e non sia messo in pericolo l'ordine pubblico.

A tale riguardo dovrà, se del caso, informare le Forze dell'Ordine

sulle manifestazioni in programma quando le stesse ne consigliano la presenza, secondo una prudente valutazione.

Particolare attenzione dovrà essere riposta nell'assicurare un pronto ed ineccepibile servizio di assistenza sanitaria nei casi in cui, secondo una prudente valutazione e secondo precise disposizioni di legge a ciò risulti opportuno.

In tutti gli altri casi, il comodatario dovrà adottare gli accorgimenti atti ad assicurare una pronta ed agevole soluzione dei problemi di carattere sanitario che dovessero insorgere nel corso della normale gestione delle manifestazioni.

Resta convenuto che nessun obbligo incombe sul Comune relativamente all'adozione di atti ed azioni necessarie ad assicurare l'ordine pubblico e l'assistenza sanitaria, restando tali incombenze compito ed obbligo del comodatario.

ART. 14

Il Comune di Pozzuolo del Friuli potrà concedere, previa insindacabile e discrezionale valutazione, al Comodatario un contributo annuo a sostegno delle attività statutarie, in relazione alle iniziative concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 15

L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

ART. 16

Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

ART. 17

L'imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l'imposta di registro - se d'obbligo - sono a carico del comodatario. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura del comodante. Rimarranno a carico del comodatario tasse e imposte inerenti l'attività da esso esercitata. Per quanto non previsto si farà riferimento alle leggi vigenti e alle norme del Codice Civile.

ART. 18

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di comodato - D. Lgs. 196/2003.

ART. 19

Per tutte le controversie relative al presente contratto è competente il Foro di Udine.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMODANTE

IL COMODATARIO

Per il Comune di Pozzuolo del F.
